COMUNE DI CANNARA

Estratto dal processo verbale della seduta del 27-12-2019

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ATTO N. 43 del 27-12-2019

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.

L'anno ***duemiladiciannove*** *il giorno* ***ventisette*** *del mese di* ***dicembre*** *alle ore* ***17:05*** *e seguenti, in Cannara presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:*

Gareggia Fabrizio	Sindaco	Presente
Diotallevi Giulio	Consigliere	Presente
Andreoli Diego	Consigliere	Presente
Stoppini Luna	Consigliere	Presente
Agnello Giorgio Maria Antonio	Consigliere	Presente
Pantaleoni Silvana	Consigliere	Presente
Brilli Mauro	Consigliere	Presente
Ursini Giacomo	Consigliere	Presente
Coccini Raffaela	Consigliere	Presente
Ortolani Fabiano	Consigliere	Presente
Trombettoni Federica	Consigliere	Presente
Properzi Biagio	Consigliere	Presente
Cipriani Marianna	Consigliere	Presente

Presenti n. 13	Assenti n. 0

Risultati che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza ***Giorgio Maria Antonio Agnello*** *nella sua qualità di Presidente. Assiste il* ***Segretario Comunale dott. Giuseppe Benedetti*** .

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione, sono stati acquisiti i necessari pareri.

In prosieguo di seduta si passa, quindi, all'argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta odierna come **argomento n. 3** e che ha il seguente oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 176 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE.

(*omissis*)

Il Presidente, chiusa la discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 3 dell'o.d.g.: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 176 E S.M.I. – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2018 – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE O VALORIZZARE).

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti	13	
Astenuti	4	Ortolani, Trombettoni, Properzi, Cipriani.
Votanti	9	
Favorevoli	9	
Contrari	0	

Il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, che prende il numero 43 del registro delle deliberazioni, anno 2019.

Il Presidente pone, quindi, in votazione, in forma palese per alzata di mano, l'immediata eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti	13	
Astenuti	0	
Votanti	13	
Favorevoli	13	
Contrari	0	

*** * ***

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Decreto sindacale n. 2 del 31/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (***annuale entro il 31 dicembre di ogni anno***) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
-esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
-ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…),

tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, n. 6 del 20/09/2017 ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni art.24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute - individuazione partecipazioni da alienare - determinazioni per alienazioni";

Rilevato che in data 21/12/2018 con atto consiliare n. 35 è stata effettuata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014 - secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti;

Tenuto conto che il suddetto piano è stato attuato in ogni sua parte, fatta eccezione per l'alienazione della partecipazione nel CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.r.l. (CONAP S.r.l.), con sede in Perugia, località Ponte San Giovanni, via G. Benucci, n° 162. La partecipazione non può essere mantenuta in quanto possiede i presupposti previsti dall'art. 20, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. L'ente finora non ha sostenuto alcun onere finanziario per la partecipata. L'alienazione della quota societaria posseduta dal comune di Cannara (0,52815%), risulta di difficile dismissione, sia per l'attuale situazione societaria che per la quota di possesso.

Considerato che le partecipazioni detenute dal Comune di CANNARA sono di fatto "micro-partecipazioni" con quote nel capitale delle società, ben al di sotto dell'1%, che fino ad oggi non hanno comportato alcun onere a carico del bilancio comunale e che il loro mantenimento (UMBRA ACQUE S.p.A., S.I.A. S.p.A. e Umbria Digitale S.c. a r.l.) o la loro dismissione (CONAP S.r.l.), per la percentuale di quote societarie possedute dall'Ente, non comporta squilibri finanziari di bilancio;

Considerato, per quanto appena qui sopra riportato, che il piano non è stato attuato in pieno e pertanto è tuttora necessario alienare la quota di partecipazione diretta (0,52815%) detenuta del comune di Cannara all'interno del CONSORZIO ACQUEDOTTI PERUGIA S.r.l. (CONAP S.r.l.);

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs.n.175/2016 - censimento annuale della partecipazioni pubbliche art. 17 D.l.n.90/2014 - detenute dal comune di Cannara alla data del 31/12/2018 come risultante dal piano allegato sub A) alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014"

Considerato che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e,

salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Preso atto che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 con il verbale n. 14 del 20/12/2019, acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 12425 in data 24/12/2019:

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.lgs. n. 175/2016 - censimento annuale dellE partecipazioni pubbliche art. 17 D.l.n.90/2014 - detenute dal comune di Cannara alla data del 31/12/2018 come risultante dal piano allegato sub A) alla presente deliberazione, redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche Art. 17 D.L. n. 90/2014";

2. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;

3. Di procedere alle operazioni di razionalizzazione indicate nell'allegato A);

4. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

5. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

6. Che copia della presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

7. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;

8. Che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Il Segretario Comunale	**Il Presidente**
f.to dott. Giuseppe Benedetti	f.to Giorgio Maria Antonio Agnello

Oggetto: ***Revisione periodica delle partecipazioni ex art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. - ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018 - individuazione partecipazione da alienare o valorizzare.***

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 16-12-2019

IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 16-12-2019

IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 31-01-2020 fino al 15-02-2020.

Cannara lì, 31-01-2020

IL Segretario Comunale
F.to dott. Benedetti Giuseppe

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

Cannara lì, 31-01-2020

IL Segretario Comunale
F.to dott. Benedetti Giuseppe

Il presente atto è copia conforme all'originale.